

REGIONE PIEMONTE BU42 19/10/2023

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Vidracco. Sdemanializzazione per la successiva alienazione a favore della Città metropolitana di Torino di porzioni d'aree comunali gravate da uso civico, distinte al C.T. F. 7 Mappali 129 e 139 e F. 13 Mappale 53 di superficie complessiva mq 897. Autorizzazione ex art. 4 comma 1 lett. a) Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Documento allegato

ATTO N. DD 6259

DEL 05/10/2023

Rep. di struttura DD-RA2 N. 49

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Vidracco. Sdemanializzazione per la successiva alienazione a favore della Città metropolitana di Torino di porzioni d'aree comunali gravate da uso civico, distinte al C.T. F. 7 Mappali 129 e 139 e F. 13 Mappale 53 di superficie complessiva mq 897. Autorizzazione ex art. 4 comma 1 lett. a) Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 164/23].

Visti:

- l'istanza via PEC del Comune di Vidracco, prot. CmTO n. 74728 del 29.05.2023, con la quale il Sindaco ha richiesto la sdemanializzazione di porzioni di terre comunali gravate da uso civico per la successiva alienazione a favore della Città metropolitana di Torino ai fini della realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale n. 61 dal Km 2+300 al Km 2+800;
- il Decreto Commissariale degli Usi Civici in data 10.03.1934, attraverso il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici del Comune di Vidracco ed assegnate alla Categoria a);

Acquisita ed esaminata la documentazione pervenuta tramite la sopra menzionata PEC del 29.05.2023 e, in particolare, la Perizia di stima dell'area censita al C.T. Foglio 7 Mappali 129/parte mq 579, 139/parte mq 166 e Foglio 13 Mappale 53/parte mq 152, redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato Geom. *omissis* in data 02.05.2023 ed approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.05.2023;

Rilevata la presenza, tra le terre civiche del precitato Decreto Commissariale, dei Mappali 129 e 139 del Foglio 7 e dell'originario ex Mappale 26 del Foglio 13 avente superficie pari a mq 16.065;

Evidenziato che:

- l'originario ex Mappale 26 del Foglio 13 del Comune di Vidracco è stato oggetto di atti di aggiornamento catastale, tra i quali Tipi di frazionamento e mappale, che ne hanno variato irreversibilmente consistenza e identificativo catastale;
- le intervenute modifiche di cui sopra hanno variato la superficie dell'originario Mappale 26 in una superficie complessiva di mq 11.457 e dato origine all'attuale Particella 53 di mq 11.078 insistente sul Foglio 13;

Tenuto conto che l'Ufficio Usi Civici della CmTO, avviata la procedura d'istruttoria, ha rilevato talune carenze documentali per le quali ha formalmente richiesto le necessarie integrazioni e chiarimenti, tramite la nota PEC prot. n. 123863 in data 11.09.2023;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio a seguito delle intervenute integrazioni documentali da parte del Comune di Vidracco, tramite email prot. CmTO n. 134217 del 03.10.2023 e n. 135222 del

04.10.2023, completato con la trasmissione dei documenti aggiornati al fine di procedere alla sdemanializzazione per la successiva alienazione delle aree site in Comune di Vidracco, Foglio 7 Mappali 129/parte mq 579, 139/parte mq 166 e Foglio 13 Mappale 53/parte mq 152;

Considerato che tra i documenti integrativi risultano presenti la Perizia estimativa redatta dal Geom. *omissis*, sottoscritta ed asseverata in data 29.09.2023, la Deliberazione della Giunta Comunale di Vidracco n. 40 del 02.10.2023 di approvazione della stessa e la dichiarazione paesaggistico ambientale resa dal Sindaco in data 04.10.2023, e pertanto risulta riscontrata, alla data del 04.10.2023, la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., per cui si è potuto procedere alla conclusione dell'istruttoria della pratica U.C. 164/23;

Richiamata la citata Deliberazione della Giunta del Comune di Vidracco n. 40 del 02.10.2023 con la quale è stata approvata la Perizia di stima redatta dal Geometra incaricato F. Ballesio, che quantifica per gli immobili in oggetto un valore onnicomprensivo pari ad € 2.229,05# [duemiladuecentoventinove/05] e per il beneficio derivante dalla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza stradali un valore di € 34.328,19;

Tenuto favorevolmente conto delle motivazioni espresse con le Deliberazioni del Consiglio n. 13/2023 e della Giunta n. 40/2023, secondo le quali il Comune di Vidracco ha optato per la messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale n. 61 dal Km 2+300 al Km 2+800, con l'alienazione del bene in favore della Città metropolitana di Torino per le seguenti ragioni:

1. la S.P. 61 "di Issiglio" è parzialmente ubicata nel Comune di Vidracco e, nel tratto compreso tra il Km 2+300 ed il Km 2+800, risulta passante tra una stretta parete rocciosa ed una profonda gola, dove scorre il torrente Chiusella, con ridotte dimensioni di carreggiata e ai cui lati presenziano muretti ammalorati, funzionalmente non più adeguati;
2. la elevata incidentalità in quel tratto stradale, anche mortale, ha dimostrato la vulnerabilità/criticità delle barriere;
3. il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Città metropolitana di Torino, il Comune di Vidracco ed altro soggetto, approvato con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 155-14186/2015 del 13.07.2015, nel quale sono state stabilite modalità e soggetti d'intervento per la messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale n. 61 dal Km 2+300 al Km 2+800;
4. l'intervenuta progettazione da parte della CmTO che, in sede di progetto Definitivo-Esecutivo [Prog. LL.PP. n. 431/2021] ha allegato il Piano Particellare d'Esproprio denominato Elaborato n. DE-POC;
5. la cessione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'adeguamento stradale nel tratto d'interesse, avverrà gratuitamente;

Preso atto dell'aggiornata Perizia di stima elaborata dal professionista incaricato Geom. *omissis*, redatta e sottoscritta in data 29.09.2023, la documentazione ad essa allegata a formarne parte integrante e sostanziale, ed in particolare:

- il confronto tra il Piano Particellare "DE-POC" e le aree oggetto di stima Mappali 129/parte mq 579, 139/parte mq 166 del Foglio 7 e Mappale 53/parte mq 152 del Foglio 13, che ha fatto emergere la necessità di successivi approfondimenti a carico della particella 236 del F. 7;
- la valutazione delle aree civiche Mappali 129/parte di mq 579, 139/parte di mq 166 del Foglio 7 e Mappale 53/parte di mq 152 del Foglio 13, poste lungo i margini stradali, pari ad un importo onnicomprensivo di € 2.229,05# [duemiladuecentoventinove/05];
- la quantificazione del beneficio derivante dalla realizzazione delle opere in argomento, a favore di tutta la popolazione usocivista e non, per il migliore livello di sicurezza stradale e la più agevole accessibilità dei fondi, pari ad € 34.328,19# [trentaquattromilatrecentoventotto/19];
- le conclusioni, secondo cui le considerazioni di fatto dimostrano un beneficio per la popolazione usocivista e non, derivante dalla realizzazione dell'opera e consistente nella migliorata sicurezza stradale e

in una più agevole accessibilità ai fondi, anche maggiore rispetto all'importo economico onnicomprensivo determinato;

Rilevato che le porzioni delle aree civiche in argomento:

- sono poste lungo il confine con il sedime stradale e marginali rispetto alle particelle originarie;
- attualmente risultano prive di possibilità di sfruttamento agricolo;
- nell'ottica di miglioramento della sicurezza stradale, risultano idonee per il nuovo tracciato stradale ai sensi della normativa vigente;
- rientrano nell'impegno assunto con il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Comune di Vidracco, la Città metropolitana di Torino e Soggetto Terzo, come approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 155-14186/2015;
- rimarranno comunque ad uso della collettività, rientrando a far parte dell'ampliamento stradale;

Considerato che con le Deliberazioni di Consiglio n. 13/2023 e di Giunta n. 40/2023 il Comune di Vidracco ha previsto la cessione delle aree previamente sdemanializzate a titolo gratuito con inserimento nel demanio stradale della Città metropolitana di Torino, responsabile della realizzazione dei lavori e della gestione della S.P. 61 di Issiglio;

Dato atto che gli importi periziati risultano conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa regionale vigente;

Vista la dichiarazione resa dal Sindaco del Comune di Vidracco in data 04.10.2023 PEC prot. n. 135222, agli atti, nella quale si attesta che i terreni comunali, Particelle 129 e 139 del Foglio 7 e Particella 53 del Foglio 13, sono assoggettati alla tutela paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 art. 142 comma 1 lettere c) e g) e al vincolo idrogeologico ai sensi della L. R. 45/89 e s.m.i.;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 11 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., è la Città metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di alienazioni, parere di competenza;

Ritenuto che autorizzare il Comune di Vidracco ad effettuare la sdemanializzazione per la successiva alienazione delle aree comunali gravate da usi civici sia, per le motivazioni e alle condizioni esposte, conforme agli indirizzi e ai criteri previsti dalla normativa vigente;

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza

Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il R.D. n. 332 del 16.02.1928;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la Legge Regionale n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, articolo 5 comma 2 lettera b);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27 giugno 2016, aggiornato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 4 agosto 2023;
- la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20 novembre 2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 7 settembre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 5 ottobre 2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 9 luglio 2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015 ed in vigore dal 01 giugno 2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Vidracco (TO) a sdemanializzare i terreni gravati da uso civico, identificati al C.T. Mappali 129/parte di mq 579 e 139/parte di mq 166 del Foglio 7 e Mappale 53/parte di mq 152 del Foglio 13, aventi complessivamente una superficie pari a mq 897, per la successiva alienazione;

2. Di autorizzare il Comune di Vidracco (TO) ad alienare gratuitamente, in favore della Città metropolitana di Torino, le aree comunali gravate da uso civico site in Comune di Vidracco e distinte al C.T. F. 7 numeri 129/parte e 139/parte e F. 13 numero 53/parte, con superficie complessiva pari a mq 897;
3. Di dare atto che le porzioni dei terreni in argomento, poste lungo il confine con il sedime stradale e marginali rispetto alle particelle originarie, prive di possibilità di sfruttamento agricolo ed utili ai fini del miglioramento della sicurezza stradale, risultano funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato stradale della S.P. 61 di Issiglio nel tratto compreso tra il Km 2+300 ed il Km 2+800;
4. Di dare atto che la realizzazione del nuovo tracciato stradale e la successiva manutenzione futura a carico della Città metropolitana di Torino compensano ampiamente l'assenza di esborso di denaro per la cessione delle porzioni d'area in argomento;
5. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di adeguare il profilo economico della presente istanza nel caso di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
6. Di dare atto che, art. 12 L.R. 29/2009 e s.m.i., la presente autorizzazione prevede la *clausola di retrocessione delle terre all'alienante*, in favore del Comune di Vidracco (TO), qualora vengano disattese le finalità per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in oggetto;
7. Di disporre che la clausola del precedente punto 6, di inefficacia dell'alienazione, venga inserita nel contratto di compravendita e nella trascrizione del medesimo;
8. Di disporre che tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti le autorizzazioni di cui al presente provvedimento ivi comprese le spese di istruttoria, trascrizione e volturazione, siano a totale carico della Città metropolitana di Torino;
9. Di disporre che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, a perfezionamento dell'alienazione venga trasmesso alla scrivente Direzione copia del relativo atto;
10. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati da Città metropolitana di Torino, la scrivente Direzione provvederà alla trasmissione del presente atto al competente Ufficio Usi Civici, Settore A1014C della Regione Piemonte;
11. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Vidracco (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
12. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
13. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 05/10/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)



Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli